

CIRCOLARE per periodo 16.04.2020-11.05.2020 e per c.d. “fase B” dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 a seguito emergenza da coronavirus.

Il Presidente del Tribunale f.f.,

sentiti il Presidente della Prima Sezione Civile ed i Giudici dell’esecuzione;
sentito il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Catanzaro,
emette le seguenti disposizioni per fornire le

**LINEE GUIDA SULLA GESTIONE
DELLE PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI
(di valore inferiore ad € 300.000)**

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, che all’art. 36 ha prorogato il termine del 15 aprile 2020, previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, all’11 maggio 2020 e, conseguentemente, fissato l’inizio del termine del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo al 12 maggio 2020;

rilevato in particolare che:

- il d.l. 18/2020 convertito il Legge n. 27/2020 prevede che per il periodo che va dal 12.05.2020 al 31.07.2020 (salvo ulteriori proroghe del periodo “cuscinetto”) l’attività giudiziaria del singolo Tribunale sarà disciplinata con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio, il quale vi provvede “sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati”; il provvedimento in questione dovrà contenere “le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”;
- la delibera 186/VV/2020 relativamente al periodo temporale di cui sopra – tenuto conto della *ratio* della disciplina emergenziale in questione, che è quella di “evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio”, nonché della limitata operatività dei servizi di Cancelleria – prevede che il Dirigente inviti i magistrati “a promuovere lo svolgimento delle udienze civili che non possono essere differite e che non richiedono la

presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza con le modalità di cui al comma 7, lett. h) dell'art. 83, cit.”;

- la delibera sopra citata – nel dettare direttive comuni ai settori civile e penale – rimarca che debba, da parte del Dirigente, “valutarsi, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, **individuando tempestivamente le cause e i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83**”;

considerato che la trattazione da remoto o quella c.d. scritta sono subordinate alla comune condizione che *non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti* [cfr. art. 83, cit., comma 7, lett. f) e h)];

rilevato che l'art.530 c.p.c. che disciplina l'udienza per l'audizione delle parti in ordine all'assegnazione e alle modalità di vendita prevede che “*le parti debbono proporre a pena di decadenza le opposizioni agli atti esecutivi*”;

considerato che il debitore potrebbe costituirsi anche alla udienza medesima al fine di proporre opposizione e, pertanto, di non poter sapere prima dell'udienza se il debitore intenda o meno costituirsi e proporre eventuale opposizione;

rilevato altresì che, come noto, il ruolo di ogni singola udienza di esecuzioni mobiliari è formato da un numero molto elevato di procedure, circa 100/150 ad udienza;

tenuto conto che la stanza/aula in cui attualmente vengono tenute dette udienze è di dimensioni talmente esigue (ex camera di consiglio dell'aula A) da non consentire il rispetto della c.d. distanza minima di sicurezza anche con la sola presenza dei difensori delle parti e ciò comporta, inevitabilmente, il formarsi di assembramenti fuori da detta stanza;

ritenuto che, per il periodo “**cuscinetto**” (dal 12 maggio al 31 luglio 2020), oltre alla trattazione delle procedure che rivestono carattere di particolare urgenza, specificatamente indicata e comprovata dalle parti (ad esempio: crediti di natura alimentare; opposizioni ex art. 615, comma 2, c.p.c. su pignoramento diretto dello stipendio o della pensione etc.), debbano essere trattate anche quelle procedure ove sussista istanza di parte e, tenendo conto anche della data di iscrizione e del cronologico, ciò nel numero massimo di n. 20 procedure ad udienza (tenendo comunque presente che nelle procedure esecutive c.d. “seriali” i difensori delle parti spesso coincidono e quindi in questo caso possono essere considerate come un'unica procedura). Sarà il giudice a decidere quali udienze tenere in aula (nel

massimo di 20 procedure ad udienza e con chiamata scaglionata e *ad horas*) e quali invece trattare con le modalità della c.d. trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. H (soluzione preferibile per le opposizioni già depositate nel fascicolo telematico) ovvero con udienza a porte chiuse e fissazione di un orario per ogni singola procedura (soluzione preferibile per le assegnazioni), con conseguente rinvio d'ufficio delle restanti procedure nel rispetto del criterio dell'antiorità dell'iscrizione a ruolo.

Al fine di agevolare la trattazione del processo cartolare verranno stabilite le modalità (giorno ed orari) per il deposito telematico con attestazione di conformità dei titoli ed atti. Il Tribunale potrà procedere all'aumento del numero delle udienze previste nelle tabelle vigenti ed individuare un'aula dove poter celebrare le udienze di esecuzioni mobiliari nel pieno rispetto della tutela della salute pubblica.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Presidente della Prima Sezione Civile, ai giudice del settore fallimenti ed esecuzione, al Dirigente Amministrativo, al Direttore di Cancelleria civile e al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati.

Catanzaro, 4 maggio 2020

Il Presidente f.f.

Dott. Giuseppe Valea

